



COMUNE DI MIRANO
Città Metropolitana di Venezia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 10
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza ordinaria di Prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO: IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE)- DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2019- COMPONENTE TASSA SUI RIFIUTI –TARI

L'anno **duemiladiciannove** addì **sei** del mese di **Febbraio** alle ore 19:40, nella Sala dell'Auditorium "Madre Teresa di Calcutta" Barchesse di Villa Errera, su convocazione della Presidente del Consiglio avvenuta a mezzo avvisi scritti, debitamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'inizio dei lavori la Presidente Renata Cibil, riconosciuta legale l'adunanza, ha dichiarato aperta la seduta.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti ed assenti:

NOMINATIVO	P	A	NOMINATIVO	P	A
PAVANELLO MARIA ROSA	X		CIBIN RENATA	X	
NIERO ERIKA	X		VENTURINI FRANCESCO	X	
SILVESTRINI ALESSIO	X		CAPPELLETTO MATTEO	X	
ROSTEGHIN FIORENZO	X		TOMAELO ANDREA	X	
SPOLAORE ELENA	X		MILAN ANTONIO	X	
DAMATO AMELIA RITA	X		LAZZARINI MARCO	X	
PERALE LORENZO	X		BABATO GIORGIO	X	
PAVANELLO FEDERICA	X		BOLDRIN MARIA GIOVANNA		X-G
SALVIATO FABRIZIO	X				

Presiede: La Presidente del Consiglio Renata Cibil.

Partecipa: Il Segretario Generale Silvano Longo.

La Presidente, constatato il numero legale, pone in discussione l'argomento e invita il Consiglio a deliberare in merito.



COMUNE DI MIRANO

Città Metropolitana di Venezia

Assistono al Consiglio di assessori: Petrolito Gabriele, Zara Cristian e Gnata Anna.

Scrutatori i consiglieri: Lazzarini Marco, Salviato Fabrizio e Niero Erika.

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Proponente: Ufficio Tributi

VISTI gli articoli 42 comma 2 e 48 del Decreto Legislativo 267 del 2000 che definiscono gli organi competenti a deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi comunali;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della L. 27/12/2006 n. 296, il quale stabilisce che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Qualora l'Ente locale non approvi le tariffe e le aliquote entro i termini prefissati sono prorogate di anno in anno quelle vigenti;

VISTO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 7/12/2018 con il quale è stato differito al 28/02/2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;

DATO ATTO che entro lo stesso termine sopra indicato, possono essere approvate le delibere regolamentari e tariffarie concernenti le entrate locali;

VISTA la legge di Bilancio 2019, n. 145 del 30/12/2018;

RICHIAMATE le delibere di Consiglio Comunale n. 18 del 14/03/2007 di approvazione del progetto di fusione e scissione di A.C.M. SPA, A.S.P. SPA e VESTA SPA in VERITAS SPA e n. 99 del 4/12/2007 di approvazione della convenzione tra gli Enti Locali soci per la gestione in house a mezzo di Veritas spa e ratificava i patti parasociali;

DATO ATTO che VERITAS SPA provvede ai servizi relativi alla gestione integrata dei rifiuti e dell'ambiente elencati nella convenzione sopra richiamata per il Comune di Mirano;

VISTI:



COMUNE DI MIRANO

Città Metropolitana di Venezia

- l'art. 1 comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI)
- l'art. 1 comma 691 che dispone. "I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI, componente della IUC ai soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti;

ATTESO che il Comune di Mirano ha affidato a Veritas spa, in esecuzione della delibera di C.C. n. 58 del 17/07/2014, anche la gestione dell'utenza, della riscossione e dell'accertamento della TARI, non essendovi impedimenti all'affidamento al soggetto gestore *in house* della gestione della TARI, per il periodo 01/01/2014 al 31/12/2018, come da convenzione sottoscritta dalle parti;

ATTESO che Veritas spa in quanto gestore delle attività di accertamento e riscossione della TARI, sta gestendo, attraverso apposito sistema informativo, la complessa procedura di accertamento tributario e le attività relative alla riscossione coattiva con le modalità definite in apposito disciplinare;

VISTA la delibera di C.C. n. 11 data odierna con la quale viene confermato l'affido del servizio di gestione della Tassa sui rifiuti TARI a Veritas Spa anche per l'anno 2019, dando atto che VERITAS sta continuando ad effettuare il servizio di gestione dei rifiuti per il Comune di Mirano anche per l'anno 2019;

ATTESO che il Comune di Mirano ha avviato la raccolta differenziata del secco non riciclabile con il sistema del "cassonetto a calotta con chiave" sull'intero territorio comunale;

ATTESO che il tributo TARI:

- ha natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i Comuni abbiano realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico; in tal caso i Comuni possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva;
- figura tra le voci di bilancio;
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per le funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs 30/12/1992, n. 504, applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana (ex Provincia) sull'importo del tributo TARI.

PRESO ATTO delle disposizioni contenute nell'art. 1 comma 652 della Legge 147/2013 aggiornato con le modifiche introdotte dall'art. 1 comma 1093 della Legge 30/12/2018, n. 145:



COMUNE DI MIRANO

Città Metropolitana di Venezia

652. *Il comune, in alternativa ai criteri di cui al [comma 651](#) e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.....”*

ATTESO che nella determinazione delle tariffe TARI anno 2019 (come per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018) sono stati utilizzati i coefficienti indicati nel regolamento approvato con DPR 158/1999;

ATTESO che la Città Metropolitana di Venezia con nota Prot 1909 del 14/01/2019 ha comunicato, che anche per l'anno 2019, il tributo provinciale (TEFA) sarà stabilito nella stessa misura percentuale già deliberata per gli anni precedenti (dal 1996 al 2018), ossia il 5% della tariffa prevista dal Comune per la tassa rifiuti;

VISTI i commi 659 e 660 dell'art. 1 della L. 147/2013, che dettano disposizioni in merito a riduzioni ed esenzioni in materia di TARI;

VISTO il vigente regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti TARI approvato con delibera di C.C. n. 54 del 17/07/2014 e s.m.;

VISTA la delibera di C.C. n. 13 del 15/02/2018 con la quale sono state determinate le tariffe TARI per l'anno 2018 e sono state definite il numero e le scadenze delle rate per il versamento della TARI (3 rate aventi scadenza 30/04, 31/7 e 31/10/2018, con applicazione delle tariffe 2017 in acconto, qualora non fossero deliberate in tempo utile le tariffe per l'anno 2018);

RICHIAMATO l'art. 33 del citato regolamento TARI che dispone “*Il Comune stabilisce annualmente le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno 2 rate a scadenza semestrale in modo anche differenziato dalla TASI. E' comunque consentito il pagamento in una unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno*”;

ATTESO che è necessario stabilire il numero e la scadenza delle rate della TARI 2019;

RITENUTO, come è già stato fatto per la TARI degli anni dal 2015 al 2018 di ripartire il



COMUNE DI MIRANO

Città Metropolitana di Venezia

pagamento TARI 2019 in 3 rate, aventi la medesima scadenza:

1° rata 30/04/2019;

2° rata 31/07/2019;

3° rata 31/10/2019

con applicazione delle tariffe 2018 in acconto, qualora non fossero deliberate in tempo utile le tariffe per l'anno 2019;

DATO ATTO CHE:

- i criteri scelti dall'Ente, per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa, sono quelli stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158;
- l'art. 8 del citato D.P.R. 158/1999, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 di data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, è stato approvato il Piano Finanziario per l'anno 2019, redatto dal gestore del servizio di raccolta, trasporto e trattamento rifiuti solidi urbani ditta: VERITAS SPA, con sede in Venezia;
- nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, ai sensi dell'art. 1 comma 658 della L. 147/2013;
- ai sensi dell'art. 1 commi 662, 663, 664 e 665 della legge sopra indicata, i Comuni applicano il tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico; ai sensi dell'art. 20 del vigente Regolamento del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 50%;
- è stata redatta dalla VERITAS spa la proposta di manovra tariffaria anno 2019 del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi ns prot. n. 651 del 7/01/2019, per le utenze domestiche e non domestiche (**ALLEGATO A**), determinata sulla base del Piano Finanziario e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2019;
- in base all'art. 6 del D.P.R. 158/1999, è possibile applicare un sistema presuntivo per determinare la quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche, che si ottiene come prodotto del costo unitario per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione, costituito da coefficienti potenziali espressi in kg/mq anno, che tengono conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa alla tipologia di attività,



COMUNE DI MIRANO

Città Metropolitana di Venezia

nell'ambito dei quali la definizione della concreta tariffa rientra in quello spazio di discrezionalità di orientamento politico-amministrativo, che la giurisprudenza ha sempre riconosciuto agli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni;

- sono state rispettate le disposizioni contenute nei commi 651 e 652 dell'art. 1 della L. 147/2013 sopra riportate;

DATO ATTO che nella manovra tariffaria TARI anno 2019 si è tenuto conto dei seguenti i parametri:

- la copertura dei costi effettivi del servizio di Igiene Urbana è pari al 100%;
- la ripartizione della tariffa tra fissa (62,1%) e variabile (37,9%) è stata determinata sulla base del prospetto standard, approvato dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, per i Comuni appartenenti all'ambito di riferimento;
- la ripartizione tra utenze domestiche (67%) e non domestiche (33%);

DATO ATTO che la manovra tariffaria 2019 comporta un aumento medio delle tariffe, necessario per la copertura del 100% del costo del servizio, rispetto alle tariffe TARI 2018, del **3,88%** per le utenze domestiche e del **3,62%** per le utenze non domestiche;

DATO ATTO che le riduzioni applicate, previste nel Regolamento TARI, suddivise per categoria di utenza, sono quelle evidenziate nel prospetto sotto evidenziato:

MOTIVAZIONE REGOLAMENTARE	RIDUZIONE %	Categoria
Compostaggio domestico	10%	Utenza domestica
Compostaggio aerobico attività agricole e vivaistiche	10%	Utenza non domestica
Distanza cassonetto oltre 600 metri lineari	60%	Utenza domestica
Soggetti residenti all'estero come definiti nel regolamento TARI art.21 c. 1 lett a)	30%	Utenza domestica
Soggetti residenti all'estero come definiti nel regolamento TARI art.21 c. 1 lett b)	66,67%	Utenza domestica
Distanza cassonetto oltre i 600 metri	60%	Utenza non domestica
Attività stagionali	30%	Utenza non domestica



COMUNE DI MIRANO

Città Metropolitana di Venezia

VISTO l'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, che dispone che, a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il parere espresso dal collegio dei revisori dei conti in data 24/01/2019;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 30/01/2019;

PROPONE

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI APPROVARE** le tariffe del tributo comunale sui rifiuti TARI anno 2019, come risultano dall'Allegato A) che forma parte integrante della presente deliberazione, elaborate dalla VERITAS SPA (ns prot. n. 651 del 7/01/2019);
3. **DI DARE ATTO** che la manovra tariffaria 2019 comporta un aumento medio delle tariffe, necessario per la copertura del 100% del costo del servizio, rispetto alle tariffe TARI 2018, del **3,88%** per le utenze domestiche e del **3,62%** per le utenze non domestiche;
4. **DI DARE ATTO** che le tariffe approvate con il presente atto hanno effetto dal 1 gennaio 2019;
5. **DI STABILIRE**, come è già stato fatto per la TARI degli anni dal 2015 al 2018 che il pagamento TARI 2019 venga ripartito in 3 rate aventi scadenza:

1° rata 30/04/2019

2° rata 31/07/2019

3° rata 31/10/2019

con applicazione delle tariffe 2018 in acconto, qualora non fossero deliberate in tempo utile le tariffe per l'anno 2019 (se il termine cade in un giorno festivo la scadenza è il primo giorno non festivo successivo);

6. **DI TRASMETTERE** al Ministero dell'economia e delle finanze la presente deliberazione, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446 del 1997, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, per via



COMUNE DI MIRANO
Città Metropolitana di Venezia

telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

7. **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D. Lgs n. 267 del 18.8.2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTI i pareri espressi sulla stessa ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli 11, contrari 5 (Cappelletto Matteo, Tomaello Andrea, Milan Antonio, Lazzarini Marco, Babato Giorgio), espressi per alzata di mano dai n. 16 componenti il consiglio presenti e votanti;

DELIBERA

- di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata;

INOLTRE, con voti favorevoli 11, contrari 5 (Cappelletto Matteo, Tomaello Andrea, Milan Antonio, Lazzarini Marco, Babato Giorgio), espressi per alzata di mano dai n. 16 componenti il Consiglio presenti e votanti;

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI MIRANO
Città Metropolitana di Venezia

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Renata Cibir

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO GENERALE

Silvano Longo

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)